

COMUNE DI LESINA

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 47 del 18 luglio 2002

Modificato con delibera consiglio comunale n. 63 del 23.12.2004

PRINCIPI ED ELEMENTI FONDAMENTALI

Art. 1 - Principi fondamentali

1. Il Comune di Lesina è Ente autonomo locale dotato di rappresentatività generale nell'ambito dei principi della Costituzione della Repubblica, delle leggi dello Stato, della Regione Puglia e delle norme del presente Statuto.

Art. 2 - Finalità ed obiettivi

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nell'ambito della propria comunità onde contribuire all'affermazione della pari dignità sociale dei cittadini, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico ed affermando il principio di uguaglianza senza distinzione di sesso, razza, di opinioni politiche e religiose;
 - la promozione dello sviluppo civile e dello sviluppo sostenibile delle attività economiche, attraverso la valorizzazione e la tutela delle risorse naturali e l'avvio della crescita qualitativa e della riconversione ecologica di segmenti dell'economia del tessuto produttivo e dei consumatori, a partire dalla qualità ambientale dei servizi pubblici;
 - lo sviluppo delle attività sportive, ricreative e del tempo libero, anche attraverso la promozione ed il riconoscimento di iniziative di autogestione degli impianti da parte degli utenti;
 - la tutela dei diritti dei lavoratori;
 - il raggiungimento della piena parità giuridica, sociale ed economica delle donne.
5. Il Comune assicura:
 - i servizi sociali fondamentali per assicurare sostegno alle esigenze delle famiglie, dell'infanzia dei giovani e degli anziani;
 - il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - la tutela del patrimonio storico artistico, anche attraverso la realizzazione di un museo archeologico ed il recupero e la valorizzazione e salvaguardia del centro storico;
 - la tutela dell'ambiente attraverso la promozione di iniziative tendenti alla salvaguardia dell'ecosistema lagunare e dunale;

- la valorizzazione del biotipo lagunare del bosco isola;
- **la tutela del diritto alla formazione e all'orientamento per sviluppare competenze e culture professionali e per favorire la partecipazione allo sviluppo della realtà territoriale. A tal fine, svolge attività di formazione professionale anche attraverso interventi finalizzati, secondo quanto previsto dalla legge regionale 7 agosto 2002, n. 15.**

6. Il lago di Lesina è considerato la principale risorsa naturale e patrimonio storico culturale primario, che il Comune si impegna a tutelare con opportune iniziative orientate alla sua completa valorizzazione economico e turistica.

Art. 3 - Pari opportunità

1. Al fine di favorire la parità uomo-donna di cui alla legge 10.04.1991, n. 125, le norme regolamentari devono rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro. Nella Giunta Comunale, negli Organi Collegiali del Comune, degli Enti, Aziende ed Istituzioni da essi dipendenti, deve essere svolta azione positiva per promuovere le pari opportunità.

Art. 4 - Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nella programmazione comunale, statale e regionale, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione, sono informati ai principi di cooperazione, equiorganizzazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 5 - Territorio e sede comunale

1. Il Comune è costituito dal centro abitato e dalle frazioni di Ripalta, Torre Mileto e Marina di Lesina. Esso comprende altresì il lago e l'istmo di Lesina.

La modifica della denominazione delle frazioni, può essere disposta dal Consiglio, previa consultazione popolare.

2. Il Palazzo Comunale è ubicato in Lesina alla Piazza Aldo Moro.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale, fatta eccezione per il Consiglio Comunale, che si riunisce nella sala adunanze dell'edificio comunale sito in Via Fraccacreta.

Art. 6 - Albo Pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario Comunale dispone l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un messo comunale di ruolo, o, in caso di assenza o impedimento dello stesso, mediante dipendente avente i requisiti di legge.

Art. 7 - Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Lesina, sottostante lo stemma.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata per legge.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

Parte seconda - ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I - ORGANI ELETTIVI

Art. 8 - Organi del Comune

Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Capo primo - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9 - Competenze

1. Il Consiglio Comunale ha competenza per gli atti indicati dall'art.42 del D.Lgs. 267/00, nonché per altri casi indicati dalle leggi e dallo Statuto.
2. E' dotato di autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 10 - Elezione e durata del Consiglio Comunale – Indennità –

1. La composizione del Consiglio Comunale e la elezione, la durata in carica, le cause di ineleggibilità e le incompatibilità, lo scioglimento, la surrogazione e supplenza, la decadenza e la posizione giuridica dei consiglieri sono disciplinati dalla legge.
2. I consiglieri possono richiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, nel rispetto dell'art.23, comma 5, legge n. 265/99, e successive modificazioni ed integrazioni e secondo le modalità previste nell'apposito regolamento.

Art. 10 bis - Consiglio Comunale dei Ragazzi –

Il Consiglio promuove l'elezione del Consiglio Comunale delle Bambine e dei Bambini.

Art. 11 - Decadenza per mancata partecipazione al consiglio comunale

1. I consiglieri comunali che senza giustificato motivo non intervengono a 3 sedute consecutive del Consiglio Comunale possono essere dichiarati decaduti.
2. Il Consiglio contesta la causa di decadenza assegnando al Consigliere 30 giorni di tempo per formulare osservazioni e per giustificare l'assenza.
3. Il Consiglio Comunale, decorso il termine suddetto, previo esame delle eventuali giustificazioni fornite dall'interessato, in forma scritta, ovvero verbalmente nel corso della seduta consiliare, si pronuncia sulla decadenza.
4. La deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, viene notificata al consigliere interessato.

Art. 12 - Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Ai fini della convocazione, comunque, sono ordinarie le sessioni nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni previste dall'art.42 del D.Lgs. 267/00;
3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco, che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.
4. Il Sindaco convoca il Consiglio Comunale entro e non oltre venti giorni, quando ne facciano richiesta almeno un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
5. Gli adempimenti previsti dai commi 3° e 4° del presente articolo sono assolti, in caso di assenza del Sindaco, nell'ordine, dal Vice Sindaco Consigliere, dall'Assessore Anziano Consigliere e dal Consigliere anziano, che svolgono funzioni vicarie.

Art. 13 - Funzionamento

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e nel rispetto dell'art. 38 del D.Lgs. 267/00;
2. Il regolamento dovrà conformarsi al principio di consentire alla maggioran-

za di decidere in tempi reali, senza subire pratiche ostruzionistiche.

3. Il regolamento, in particolare, nel rispetto dei principi generali stabiliti nel presente Statuto, disciplina:
 - a. le modalità per la convocazione, la presentazione e la discussione delle proposte;
 - b. le sedute del Consiglio Comunale e la verbalizzazione;
 - c. il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute nel rispetto dell'art.38, comma 2, del D.Lgs. 267/00;
 - d. la presentazione di interrogazioni, sia scritte che orali, e mozioni;
 - e. l'organizzazione dei lavori del Consiglio;
 - f. competenze ed attribuzioni del Consiglio Comunale, contenuti degli atti, pubblicità delle sedute, diritti e doveri dei consiglieri, competenze ed attribuzioni dei gruppi consiliari e dei capigruppo.
4. Le delibere sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale del Comune.

Art. 14 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 20 gg. decorrente dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco presenta, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. In capo a ciascun consigliere comunale è riconosciuto il diritto di intervenire nella definizione dei programmi, proponendo integrazioni ed adeguamenti, mediante presentazione di appositi emendamenti, nel rispetto delle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Due volte all'anno, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. Il Consiglio Comunale ha facoltà di provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 15 - Prima adunanza del Consiglio Comunale

1. La prima adunanza del Consiglio Comunale deve essere convocata entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione ed è presieduta dal Sindaco
2. Nella prima adunanza, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione degli eletti.
3. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti, comporta la possibilità di procedere alla surroga degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
4. Elegge tra i propri componenti, la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del DPR 223/67;
5. Nella prima adunanza il Sindaco dà comunicazione al Consiglio dei componenti della Giunta Comunale.

Art. 16 - Il Presidente del Consiglio

1. **Il Consiglio Comunale è presieduto da un Consigliere Comunale eletto presidente a maggioranza assoluta dei propri componenti.**

Il Consiglio Comunale, elegge nella stessa seduta, un Vice Presidente a maggioranza assoluta dei propri componenti.

- 2. Ai fini della validità delle votazioni di cui al comma 1, è necessaria la partecipazione alle medesime della maggioranza assoluta dei Componenti il Consiglio Comunale.**
- 3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio Comunale, quest'ultimo è presieduto dal Vice Presidente. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale, quest'ultimo è presieduto dal componente che ha riportato nelle consultazioni per l'elezione diretta del Sindaco e dei componenti il Consiglio Comunale la cifra individuale più alta. Tale cifra è data dalla somma dei voti di preferenza e dei voti di lista.**
- 4. Sino alla elezione del Presidente del Consiglio Comunale e del Vice Presidente, il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco. In ogni caso, il Consiglio Comunale non può essere presieduto da un componente che sia altresì componente della Giunta Comunale.**
- 5. Il Presidente del Consiglio Comunale:**
 - rappresenta il Consiglio Comunale;**
 - convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, sentito il Sindaco, e ne presiede e dirige i lavori;**
 - decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;**
 - ha poteri di polizia nel caso dello svolgimento delle sedute consiliari;**
 - sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Sindaco ed al**

segretario Comunale;

- **convoca e presiede la Conferenza dei capigruppo;**
- **insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;**
- **assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari sulle questioni sottoposte al consiglio almeno quarantotto ore prima della seduta.**

In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio Comunale, il Vice Presidente esercita tutti i poteri conferiti al primo dal presente Statuto.

6. Al Presidente del Consiglio Comunale è corrisposta un'indennità mensile come per legge.

7. Al Vice Presidente del Consiglio Comunale è corrisposta un'indennità mensile pari al 50% dell'indennità prevista per il Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 17 - Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale, contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio.

Art. 18 - Consiglieri Comunali

1. La posizione giuridica e lo status del consigliere comunale sono regolati dalla legge. Egli rappresenta l'intera comunità alla quale costantemente risponde.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere di cui all'art. 15, punto 2); a parità di voti dal consigliere più anziano d'età.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio, sono immediatamente assunte al protocollo dell'ente, nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine delle dimissioni, quale risulta dal protocollo.

4. Le cause di ineleggibilità o di incompatibilità dei consiglieri comunali sono stabilite dalla legge. Non costituiscono causa di ineleggibilità o di incompatibilità per gli amministratori del Comune, gli incarichi e le funzioni di amministrazione di società costituite o partecipate dal Comune a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi pubblici locali e imprenditoriali.

Art. 19 - Diritti e doveri dei consiglieri comunali

1. Le modalità e le forme di esercizio di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, così come previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento.
2. La proposta di emendamento di una deliberazione, presentata prima dello svolgimento del Consiglio Comunale, ad iniziativa dei consiglieri comunali, è inviata al Segretario Comunale, il quale, nei termini di legge e di Statuto, anche di propria iniziativa, trasmette la proposta agli uffici competenti al fine di acquisire i pareri obbligatori per l'attuazione del giusto procedimento.
3. Ai sensi del presente Statuto si intende per giusto procedimento quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici e contabili, successiva comunicazione alla Giunta ed ai capigruppo consiliari, ai sensi di legge.
4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale e darne formale comunicazione all'ufficio messi comunali.
5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.
6. I consiglieri comunali, ai sensi del comma 2 dell'art. 43 del D.Lgs. 267/00, hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato consiliare. Essi sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi determinati dalla legge.
7. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni permanenti di cui fanno parte.
8. I consiglieri hanno il dovere di astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità proprie verso il Comune e verso le Aziende, Istituzioni, Consorzi o Enti da esso dipendenti, amministrati o soggetti a suo controllo o vigilanza, nonché nel caso in cui si tratta di interesse proprio o di interessi, liti o contabilità dei loro parenti ed affini fino al 4° grado, o di conferire impieghi o incarichi ai medesimi.
9. Devono astenersi anche dal prendere parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni, appalti di opere o forniture nell'interesse del Comune e dei soggetti di cui al comma precedente.

Art. 20 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi consiliari, secondo quanto previsto dal regolamento, dandone comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà e nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista. Il capogruppo della lista di maggioranza non può essere componente della Giunta Municipale.
- 2.- Il regolamento può prevedere l'istituzione della conferenza dei capigruppo consiliari, unitamente alla sua organizzazione ed al suo funzionamento.

CAPO SECONDO

Commissioni consiliari, Commissioni consiliari speciali e temporanee.

Art. 21 - Istituzione

1. Il Consiglio Comunale istituisce nel suo seno e si avvale di commissioni permanenti, consentendo la partecipazione di rappresentanti della minoranza.
2. Il regolamento determina il numero ed i poteri delle commissioni e disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
3. Il regolamento acquisisce il principio, in base al quale i poteri delle Commissioni sono di natura consultiva e propositiva.
4. Le Commissioni permanenti possono invitare a partecipare ai loro lavori: il Sindaco, Assessori, Organismi Associativi, Funzionari e Rappresentanti delle forze sociali, politiche ed economiche, per l'esame di specifici argomenti.
5. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedono.

Art. 22 - Costituzione e competenze delle Commissioni consiliari speciali e temporanee

1. Il Consiglio Comunale può costituire commissioni consiliari speciali e/o temporanee per esperire indagini conoscitive ed inchieste, ovvero, per la predisposizione di atti di particolare complessità che richiedano l'intervento di esperti qualificati.
2. Le Commissioni formulano proposte che vanno sottoposte alla decisione degli organi deliberativi.
3. Il Sindaco risponde entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai consiglieri comunali, secondo le modalità contemplate nel regolamento.

Art. 23 - Composizione ed atto costitutivo

1. Nelle commissioni va assicurata la presenza delle minoranze consiliari, fermo restando che la maggioranza esistente in Consiglio va mantenuta anche in Commissione. La presidenza delle commissioni consiliari, aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, è attribuita alla minoranza.
2. I consiglieri comunali in seno alle predette commissioni sono eletti secondo il criterio proporzionale stabilito dal regolamento sul funzionamento delle commissioni consiliari permanenti.
3. Per questioni di particolare complessità la commissione potrà avvalersi della consulenza di esperti qualificati.
4. L'atto deliberativo costitutivo fissa:
 - il numero dei componenti;
 - l'oggetto dell'attività della commissione;
 - il termine per la formulazione della proposta;
 - l'impegno economico globale, anche per le spese di segreteria.

Art. 24 Funzionamento

1. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
 - la nomina del presidente della commissione;
 - le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazione loro assegnate dagli organi del Comune;
 - forme di esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva informazione.

Capo terzo - GIUNTA COMUNALE

Art. 25 - Attribuzioni e competenze

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi di collegialità, di trasparenza e di efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
4. La Giunta compie atti di Amministrazione che non siano riservati per legge al Consiglio Comunale e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario Comunale, del Direttore Generale e dei funzionari previste dalle leggi e dallo Statuto.
5. La Giunta riferisce annualmente, entro il 30 giugno, al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
6. E' altresì di competenza della Giunta Comunale l'adozione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dal presente Statuto.

Art. 26 - Composizione

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da sei assessori.
2. Gli assessori sono nominati con atto sindacale.
3. Non più di due assessori potranno essere nominati tra cittadini non consiglieri, purché eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa.
4. L'assessore esterno partecipa alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto, al fine di illustrare argomenti concernenti la propria delega.
5. Non può essere nominato assessore esterno chi abbia concorso come candidato per le elezioni del Consiglio Comunale in carica e non sia risultato eletto.

Art. 27 - Funzionamento

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta Comunale.

Art. 28 - Nomina della Giunta

1. I componenti della Giunta Comunale sono nominati con provvedimento monocratico del Sindaco, il quale ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Con il provvedimento di cui sopra il Sindaco assegna ad ogni assessore funzioni ordinate per gruppi di materia e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, con assunzione delle conseguenti responsabilità.
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale

Art. 29 - Dimissioni dalla carica di assessore

1. Le dimissioni degli assessori sono presentate per iscritto al Sindaco, sono efficaci sin dal momento della loro presentazione e sono irrevocabili.

Art. 30 - Assessore Anziano

1. L'assessore anziano svolge le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo e del Vice Sindaco.
2. L'assessore anziano si identifica nel componente della Giunta più anziano di età.

Capo quarto - IL SINDACO

Art. 31 - Elezione

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni della legge ed è membro del Consiglio Comunale.

Art. 32 - Competenze

1. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dall'art. 50 del D.Lgs. nonché quelle stabilite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 33 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
2. Il Vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art.15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art.1 legge 18 gennaio 1992, n. 16
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, nonché della Giunta.

Art. 34 - Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni in caso di assenza o impedimento, nonché, nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art.15, comma 4bis della legge 19.03.1990, n.55, come modificato dall'art.1 della legge 18.01.1992, n.16.
2. Gli assessori in caso di assenza o impedimenti del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco, secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.
3. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

Titolo II - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo primo - Organizzazione degli uffici

Art. 35 - Principi

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
 - organizzazione del lavoro per programmi e per progetti;
 - analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - superamento della separazione rigida delle competenze, della divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

Art. 36 - Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammmodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è dettata dagli accordi collettivi nazionali, dalla legge e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
3. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi individua forme e modalità di gestione della struttura interna.

Capo secondo

Art. 37 - Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è scelto dal Sindaco e da questo nominato con proprio provvedimento monocratico.
2. La nomina del Segretario Comunale ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Dopo la cessazione del mandato, il Segretario Comunale continua ad esercitare le sue funzioni, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario Comunale. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario Comunale è confermato.
3. Il Sindaco può revocare il Segretario Comunale per violazione dei doveri d'ufficio.
4. Al Segretario Comunale sono attribuiti compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridica nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa ai principi fissati dalla Carta Costituzionale, dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
5. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e/o funzionari, coordinandone l'attività anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia, salvo che il Sindaco non abbia nominato il Direttore Generale.
6. Il Segretario Comunale inoltre:
 - partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle funzioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - ha potere di rogito dei contratti stipulati dall'ente;
 - autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - presiede le commissioni di concorsi per l'accesso ai posti che l'ente intende ricoprire;
 - esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
7. Il trattamento economico del Segretario Comunale è determinato dai contratti collettivi nazionali della categoria.
8. Il Sindaco può conferire al Segretario Comunale le funzioni di Direttore Generale.

Art. 37 bis - Vicesegretario

1. **Un dipendente dell'area amministrativa di livello apicale in possesso di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, può essere incaricato dal sindaco delle funzioni "vicarie" del Segretario Comunale, da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'ufficio.**

Art. 38 - Direttore Generale

1. La nomina del Direttore Generale può avvenire nei termini e secondo le modalità contemplate all'art. 108 del D.Lgs. 267/00.

Art. 39 - I responsabili degli uffici e dei servizi

1. La disciplina delle funzioni e dei compiti, i requisiti soggettivi ed oggettivi, la procedura di scelta, proposizione e rimozione dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali, formano oggetto dell'autonomia normativa

dell'Ente, la quale si esplica attraverso il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. La normativa regolamentare si uniforma al principio della distinzione tra funzione politica e direttiva e della autonomia tra gestione politica e compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi politici e gestione tecnico amministrativa, che, invece, appartiene agli organi burocratici.
3. I responsabili apicali dei servizi, nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate, agiscono in piena autonomia tecnica, contabile, di decisione e di direzione dettate dalla legge.
4. I responsabili apicali dei servizi rispondono direttamente dell'attuazione, dei fini e dei programmi fissati dall'Amministrazione Comunale e del raggiungimento degli obiettivi in termini di qualità, quantità e tempestività, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, della disciplina del personale assegnato alle proprie dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione.
5. I responsabili apicali dei servizi esprimono, con rilevanza esterna, i pareri sulle proposte di deliberazione ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/00.
6. Spettano, inoltre, ai responsabili apicali dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che le leggi ed il presente statuto non riservino agli organi di governo dell'ente ed al Segretario Comunale e/o direttore generale.
7. Al fine di favorire la massima flessibilità organizzativa in relazione alle esigenze che scaturiscono dai programmi dell'Amministrazione e per una migliore distribuzione dei carichi di lavoro, le dotazioni di personale previste per ciascuna struttura dell'organizzazione sono suscettibili di adeguamento e redistribuzione nell'ambito dei contingenti complessivi previsti dalla dotazione organica del personale.
8. La copertura dei posti di responsabili di strutture organizzative apicali di categoria professionale D, ovvero di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Tali contratti non possono avere durata superiore a quella del mandato del Sindaco in carica.

Titolo terzo - Servizi

Art. 40 - Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalle leggi e dallo Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, costituzione di consorzio, costituzione e/o partecipazione a società anche a prevalente capitale locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzioni, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio, o, attraverso formazione di organismi su base associativa.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate ido-

nee forme di partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 41 - Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da apposito regolamento.

Art. 42 - Azienda speciale

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi dall'azienda.
3. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione. I membri del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente possono essere revocati dal Sindaco.

Art. 43 - Istituzione

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, può costituire istituzione mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultano: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente primo comma, determina altresì la dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esami del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.
6. Nel caso di oggettiva impossibilità da parte dell'Istituzione Comunale di soddisfare efficientemente le funzioni trasferite, le stesse sono garantite dall'attività ordinaria degli Organi del Comune.

Art. 44 - Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente dell'Istituzione sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art.45 - Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta, in caso di necessità ed

urgenza, provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 46 - Il Direttore

1. Il Direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento.
2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi dell'Istituzione.

Art. 47 - Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale, nei termini di legge, nonché, di un documento, corredato dai curriculum dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere depositato in Segreteria, almeno 5 giorni prima dell'adunanza.
3. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati dal Sindaco, che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 48 - Società a prevalente capitale locale

1. Negli Statuti delle società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e di collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 49 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Per la gestione dei servizi e delle funzioni il Comune potrà avvalersi di forme di gestione associata nelle forme previste dalla legge.
2. In particolare, per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 2 dello Statuto, il Comune potrà partecipare, ovvero sia promuovere la formazione di società consortili miste, ai sensi della legge 240/81. Tali società devono prevedere espressamente:
 - il divieto di distribuzione degli utili;
 - l'accumulo in capo ad un solo socio di quote di capitale sociale superiore al 20%.

Titolo quarto - CONTROLLO INTERNO

Art. 50 - Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano attribuzioni di controllo, d'impulso, di proposta e di garanzia, con osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo sulle società per azioni e del presente Statuto.
3. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

Art. 51 - Revisori del conto

1. I revisori del conto svolgono le funzioni stabilite dall'art. 239 del D.Lgs. 267/00.

Art. 52 - Requisiti soggettivi

1. I revisori del conto, oltre a possedere requisiti descritti dalle norme del regolamento sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere

quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere.

2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile relative ai sindaci delle S.p.A.

Art.53 - Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema di controlli interni dell'ente, il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. La tecnica di controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
 - la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
 - la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
 - il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
 - l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progetto realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

Parte seconda - ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Capo I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 54 - Organizzazione sovracomunale

1. Il Comune di Lesina promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti Pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi, tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Capo II - Forme collaborative

Art. 55 - Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 56 - Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, individuando anche nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali e altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti Locali o loro Enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
3. Le convenzioni di cui al presente articolo, possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 57 - Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione di consorzi per la realizzazione e la gestione di servizi rilevanti sotto il profilo economico ed imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale o non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative, previste nell'articolo precedente.
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art.51, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il Consiglio Comunale unitamente alla convenzione approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente, secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando s'intende gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 58 - Unione di comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art.54 e dei principi di cui alla legge 267/00, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare la funzionalità delle strutture pubbliche e di offrire servizi più efficienti alla collettività.
2. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
3. Lo Statuto dell'Unione individua gli organi della stessa e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.
5. Alle unioni dei Comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni.
6. Alle unioni di comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi su servizi ad esse affidati.

Art. 59 - Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogati ed in particolare:
 - determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e relative regolazione dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo di programma, previa deliberazioni d'intenti del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre formalità

previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Titolo secondo - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo primo

Art. 60 - Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite azioni dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.

Capo secondo

Partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo

Art. 61 - Modalità e contenuto della comunicazione

1. Il Comune comunica l'avvio del procedimento mediante comunicazione personale all'interessato o, se il provvedimento riguardi un numero indeterminato o, comunque, rilevante di destinatari, con manifesti o pubblicazione sulla stampa periodica o in altra forma idonea.
2. La comunicazione indica:
 - l'oggetto del procedimento;
 - l'ufficio comunale e la persona responsabile del procedimento;
 - l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti durante il normale orario di lavoro.

Art. 62 - Soggetti legittimati a partecipare

1. Possono partecipare al procedimento i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti o può produrre comunque un pregiudizio.
2. Le Associazioni e gli altri organismi hanno facoltà di partecipare al procedimento a salvaguardia degli interessi per i quali si sono costituiti.

Art.63 - Poteri dei soggetti partecipanti

1. La partecipazione al procedimento presume in capo ai soggetti legittimati la facoltà di accedere agli atti procedurali, di ottenere ogni informazione inerente le procedure endoprocedimentali e di presentare osservazioni e memorie.

Art. 64 - Accordi-Esclusione

1. Il Comune può concludere accordi ai sensi dell'art.11 legge 07.08.1990, n. 241.
2. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività del Comune considerata dall'art.13 della legge 241/90, né quando la comunicazione dell'avvio del procedimento sia oggettivamente incompatibile con il provvedimento da adottarsi, per sua natura o per l'urgenza del provvedimento.
3. Le ragioni dell'esclusione devono essere espressamente indicate nel provvedimento.

Capo terzo

Istanze Petizioni e Proposte

Art. 65 - Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. Le modalità di presentazione dell'istanza sono indicate dal regolamento sulla partecipazione. La risposta all'istanza viene fornita entro il termine

massimo di 30 giorni dal Sindaco, dal Segretario Comunale o dal funzionario responsabile, a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

Art. 66 - Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento di cui al secondo comma del precedente articolo determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede all'esame e predispone le modalità d'intervento del Comune sulla questione sollevata, oppure ne dispone l'archiviazione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 giorni dalla presentazione. Se il termine di cui al presente comma non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo al Sindaco le ragioni del ritardo. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno nella prima seduta del Consiglio Comunale.
4. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita la pubblicizzazione.

Art. 67 - Proposte

1. N. 200 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi, che il Sindaco trasmette nei termini previsti dal regolamento all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel proseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
3. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta, se questa è di competenza del Consiglio Comunale, altrimenti entro 10 giorni negli altri casi.

Capo quarto

Associazionismo e partecipazione

Art 68 - Principi Generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione, tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 69 - Associazioni

1. La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.
2. Il Comune riconosce comunque all'Associazione Pro Loco di Lesina il ruolo preminente di istituzione di base per la promozione dello sviluppo nei settori artistico-culturale e turistico. L'associazione Pro Loco è costituita ed organizzata secondo le previsioni di cui alla legge regionale n.27/90 e regolamento comunale di attuazione.
3. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di

pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse, entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

4. Nell'ambito delle finalità perseguite dal Comune è istituito l'albo delle forme associative.
5. I criteri e le modalità per l'iscrizione sono disciplinate dal regolamento degli istituti di partecipazione.
6. Per ottenere l'iscrizione all'Albo le associazioni dovranno assicurare la rispondenza dei propri fini a quelli del Comune, la rappresentatività dei cittadini locali, la strutturazione democratica della partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione.
7. Le associazioni e le altre forme associative iscritte all'Albo saranno consultate nelle specifiche materie attinenti le loro finalità o scopi sociali, per mezzo delle consulte comunali; esse potranno ottenere il patrocinio del Comune per le manifestazioni o attività dalle stesse organizzate, per la cui concessione è competente la Giunta Comunale. Le associazioni hanno il diritto di adire il difensore civico.
8. Le commissioni consiliari su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di queste ultime.
9. Il Comune promuove, inoltre, quali organismi di partecipazione, Forum di cittadini finalizzati a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra la popolazione e l'amministrazione, in ordine ai fatti, problemi ed iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.
10. Il regolamento stabilirà le modalità di convocazione, di coordinamento e di funzionalità del forum, assicurando il pieno rispetto dei principi di partecipazione posti dalla legge.
11. I cittadini singoli o associati possono far valere innanzi alle giurisdizioni amministrative ed ordinarie, le azioni, i ricorsi che spettano al Comune.
12. Al fine di eliminare controversie riguardanti la tutela dei diritti dei cittadini, il Sindaco di sua iniziativa, o su proposta della Giunta o del Consiglio Comunale, nonché su istanza dei cittadini, promuove l'attivazione di procedure di conciliazione.
13. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, il Comune istituisce la consulta delle associazioni. Il regolamento degli istituti di partecipazione stabilisce il numero delle consulte, le materie di competenza, modalità di formazione e di funzionamento. Le consulte sono presiedute da membri della Giunta Comunale e sono formate da rappresentanti del Consiglio Comunale, nonché da rappresentanti di libere associazioni.
14. Le consulte nelle materie di competenza possono:
 - esprimere parere preventivo, a richiesta o di propria iniziativa su atti comunali;
 - indirizzare proposte agli organi comunali per l'adozione di atti, nonché per la gestione e l'uso di servizi e beni comunali;
 - chiedere che funzionari comunali vengano invitati alle sedute per l'esposizione di particolari problematiche.
15. Il regolamento sul funzionamento degli istituti di partecipazione, tenendo conto delle materie affidate alle singole consulte, preciserà gli atti per i quali la richiesta di parere preventivo sarà obbligatoria.

Art. 70 - Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può avvalersi di appositi organismi a base associativa, determinando le finalità da perseguire e contribuendo all'acquisizione dei fondi ed alla loro gestione.
3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentite nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 71 - Incentivazioni

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale che tecnico-professionale ed organizzativa per la realizzazione di progetti mirati, garantiti con apposito finanziamento di bilancio comunale.

Art.72 - Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Capo quinto

Referendum

Art. 73 - Principi

1. Sono ammessi i referendum in materia di esclusiva competenza locale e di rilevanza generale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 265/99.
2. Non possono essere oggetto di referendum:
 - I tributi locali, le tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
 - Le questioni attinenti a persone o enti determinati;
 - L'organizzazione degli uffici e la dotazione organica del personale.

Art. 74 - Poteri di iniziativa

1. I referendum sono indetti quando lo richiedano almeno il venti per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta.

Art. 75 - Modalità della richiesta

1. La richiesta degli elettori contiene il testo da sottoporre al referendum con le firme autenticate nelle forme di legge.
2. Il quesito referendario deve essere breve e chiaro e preferibilmente unico.
3. La richiesta degli elettori è depositata presso la Segreteria Comunale.

Art. 76 - Ammissibilità del referendum

1. Il Segretario Comunale verifica la regolarità delle firme raccolte ed il loro numero e presenta apposita relazione al Consiglio Comunale che decide sull'ammissibilità entro sessanta giorni con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, acquisiti i pareri di cui all'art. 53 della legge 08.06.1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni intervenute.
2. La decisione del Consiglio Comunale è limitata all'esame della legittimità della richiesta, esclusa ogni valutazione sull'opportunità del referendum proposto.

Art. 77 - Indizione

1. I referendum sono indetti dal Sindaco purché dall'esecutività della delibera consiliare che ne ha verificato la legittimità e dall'indizione decorrano almeno quarantacinque giorni.
2. Possono tenersi più referendum contemporaneamente, ma i referendum non possono tenersi in coincidenza con altre operazioni di voto, né nei sessanta giorni precedenti le altre operazioni di voto.

Art. 78 - Modalità per la consultazione

1. Le modalità per la consultazione sono stabilite da apposito regolamento che si uniformerà al principio di snellire le operazioni di voto, che devono

svolgersi in un solo giorno e di garantire la libertà e la segretezza del voto.

2. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco mediante affissione di manifesti, in modo che tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

Art. 79 - Effetti

1. Il quesito sottoposto al referendum è approvato se alla votazione ha partecipato il 50%+1 degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Il Sindaco, se l'esito è stato favorevole, è tenuto a proporre al primo Consiglio Comunale la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum per l'attuazione.

Capo sesto

Diritto di accesso

Art. 80 - Principi

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarino riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 81 - Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la massima conoscenza degli atti. All'uopo il Comune invia a tutte le associazioni iscritte all'albo, copia delle deliberazioni più significative dell'ente ed in particolare quelle riguardanti:
 - bandi di gara;
 - assunzioni di personale comunale;
 - alienazione di suoli comunali;
 - concessioni contributi.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art.36 della legge 07.08.1990, n.241.

Titolo terzo - Capo primo

Difensore Civico

Art. 82 - Istituzioni e Funzioni

1. E' istituito l'ufficio del Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento del Comune, delle Aziende Speciali e delle istituzioni di cui all'art.23 della legge 142/90, segnalando al Sindaco anche di propria iniziativa gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi nei confronti dei citta-

dini.

3. Il Difensore Civico non può intervenire su atti dell'Amministrazione di contenuto meramente politico e su quelli avverso i quali siano stati prodotti ricorsi avanti ad organi di giustizia amministrativa, civile, penale e tributaria.
4. La funzione di composizione dei conflitti è finalizzata a tutelare i cittadini nei confronti della P.A. e a ridurre il contenzioso mediante l'azione di mediazione tra le parti.

Art. 83 - Requisiti soggettivi

1. Il difensore civico è persona che, per esperienza di lavoro e di vita acquisita, o per studi compiuti, offra garanzia di competenza amministrativa, di probità ed obiettività di giudizio.
2. Il Difensore Civico deve avere i requisiti per essere eletto consigliere comunale.
3. Non può essere eletto difensore civico chi sia stato candidato a consigliere comunale per il Consiglio che deve eleggerlo.

Art. 84 - Ineleggibilità e incompatibilità

1. I consiglieri comunali, gli assessori, il sindaco, il Segretario Comunale, i titolari degli organi delle aziende speciali e delle istituzioni, gli amministratori delle società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, i concessionari di servizi pubblici comunali, il revisore dei conti, i dipendenti del Comune, delle aziende speciali e delle istituzioni, nonché i soggetti che hanno un rapporto convenzionale o contrattuale con il Comune o che sono legati al Comune da ragioni di interesse economico, non sono eleggibili a difensore civico.
2. Non possono ricoprire la carica di difensore civico, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini, fino al terzo grado del Sindaco, degli Assessori, dei Capi Settore e del Segretario Comunale o comunque con i componenti degli Organi di gestione del Comune.
3. Sono altresì ineleggibili i membri ed i funzionari del Comitato Regionale di Controllo che ha competenza sugli atti del Comune.
4. Per quanto non previsto, si applicano le norme sull'ineleggibilità ed incompatibilità previste per i componenti del Comitato Regionale di Controllo, nonché il procedimento ivi previsto per far cessare le cause di incompatibilità.

Art. 85 - Elezione

1. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale a scrutinio segreto, tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 83 designati dalle Associazioni presenti sul territorio, dai gruppi consiliari, con il voto unanime del collegio. Qualora non venga raggiunta l'unanimità, l'elezione del difensore civico avviene con una seconda votazione da ripetersi in successiva seduta consiliare e con il voto favorevole dei quattro quinti dei componenti il collegio; qualora non si raggiunga ancora tale maggioranza, l'elezione del difensore civico avviene in terza votazione da ripetersi in successiva seduta e con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il collegio.
2. Il difensore civico non è rieleggibile per due mandati consecutivi.

Art. 86 - Durata in carica

1. Il difensore civico dura in carica quattro anni.

Art. 87 - Giuramento

1. Il difensore civico assume le funzioni prestando giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi".

Art. 88 - Revoca e decadenza

1. Il difensore civico può essere revocato prima della scadenza del mandato solo per gravi o ripetute violazioni di legge e con provvedimento motivato.
2. La revoca è deliberata dal Consiglio Comunale con la stessa maggioranza richiesta per l'elezione.
3. Il Difensore Civico decade dall'ufficio se nel corso del mandato si verifica una causa di incompatibilità non rimossa entro quindici giorni.

Art. 89 - Prerogative

1. Il difensore civico svolge il proprio mandato in piena indipendenza dagli organi del Comune.
2. Ha diritto di accedere a tutti gli atti d'ufficio e non può essergli opposto il segreto d'ufficio; egli è, però, tenuto al segreto, secondo le norme vigenti.
3. I titolari degli organi elettivi comunali e degli organi delle aziende speciali e delle istituzioni, i concessionari dei servizi comunali, gli amministratori delle società per azioni a prevalente capitale pubblico comunale, il revisore dei conti e tutti i dipendenti di questi organismi, sono tenuti a fornirgli le informazioni utili allo svolgimento della funzione, nonché copia gratuita degli atti, senza alcuna formalità entro e non oltre sette giorni dalla richiesta.
4. Il difensore civico può rendere pubblici i risultati della propria attività nella forma che ritiene più idonea, salvaguardando il diritto alla riservatezza dei cittadini.
5. Esercita il controllo preventivo di cui all'art.17, commi 38 e 39 della legge 127/97.

Art. 90 - Rapporti con il consiglio

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il difensore civico presenta al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta e sulle disfunzioni rilevate.
2. La relazione viene iscritta all'ordine del giorno del primo consiglio utile.
3. In casi di particolare gravità o importanza comunque meritevoli di urgente comunicazione, il difensore civico può inviare in qualsiasi momento particolari relazioni o segnalazioni al Consiglio Comunale.
4. Le relazioni o segnalazioni di cui al precedente comma vengono iscritte per la discussione all'ordine del giorno del primo Consiglio utile, da tenersi entro trenta giorni.

Art. 91 - Indennità di carica

1. Al difensore civico spetta un'indennità mensile pari a quella prevista per l'assessore comunale, salva diversa determinazione della legge o del Consiglio Comunale.

Art. 92 - Mezzi

1. La Giunta Comunale individua un locale idoneo ove il difensore civico possa svolgere la sua attività in modo conferente alla funzione.
2. Il difensore civico utilizza l'ufficio di segreteria comunale ed il personale addetto.
3. Le spese ed il funzionamento sono a carico dell'ufficio di segreteria dell'ente.

Titolo quarto - Capo primo

Funzione normativa

Art. 93 - Statuto Comunale

1. Lo Statuto Comunale contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 1.000 cittadini per proporre modificazioni allo Statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina per l'ammissione delle proposte di inizia-

tiva popolare di cui al presente Statuto.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.

Art. 94 - Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - nelle materie ad esso demandati dalla legge o dallo Statuto;
 - in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: dopo l'adozione della delibera, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 95 - Adeguamento delle fonti normative comunali e leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione e nel D.Lgs. 267/00.

Art. 96 - Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze nelle materie riservategli dalle leggi.
2. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio.

Art. 97 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente, ai sensi dell'art.6, D.Lgs. 267/00..

Art. 98 - Modifiche dello Statuto Rinvio

1. Le modifiche statutarie sono disciplinate dal quarto comma dell'art.6 del D.Lgs. 267/00.

Art. - 99 - Disposizioni finali

1. Entro un anno dall'approvazione dello Statuto comunale dovranno essere adottati tutti i Regolamenti di esecuzione.